



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones à Clemente X. & Innocentio XI. editas

Luxemburgi, 1739

CXCI. Thesaurarii Provisiones, & Taxæ pro bono Montium Romanæ Curiaë
regimine.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74708](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74708)

nium peccatorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concessit, & alias prout in ipsius Gregorii Prædecessoris Literis desuper simili forma Brevis die 22. Octob. 1622. expeditis, quas perpetuis futuris temporibus valere voluit, uberius continetur.

Preces Procuratoris Gen.

§. 1. Cum autem sicut dilectus filius modernus Procurator Generalis dicti Ordinis nobis nuper exponi fecit Indulgentiam Plenariam, & peccatorum remissionem per dictum Gregorium prædecessorem, ut præfertur concessam, etiam animabus Christifidelium Defunctorum per modum suffragii applicari posse summopere desideret; nos piis ejusdem Procuratoris Generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, auctoritate nobis a Domino tradita, ac Beatorum Petri, & Pauli Apost. ejus auctoritate confisi, Indulgentiam plenariam, & peccatorum remissionem Christifidelibus præfatis supradictas Ecclesie Fratrum Ordinis S. Francisci Capuccinorum dicta die secunda mensis Augusti, ut supra visitantibus, & præmissa peragentibus concessam, etiam Christifidelium Animabus, quæ Deo in Charitate conjunctæ ab hac luce migraverint per modum suffragii applicari posse, etiam perpetuo concedimus, & indulgemus. In contrarium facientibus quibuscumque.

Concessio d. facultatis.

Clausulæ.

§. 2. Volumus autem, ut earundem præsentium Literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in judicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die X. Maji MDCLXXXIX, Pontificatus nostri Anno Decimotertio.

CXC.

Erigitur in Archiconfraternitatem Confraternitas Nominis B.M.V. in Ecclesia S. Stephani de Cacco de Urbe sita.

Constit. ed. 1677. Julii 16. Pont. 1. Confraternitas Alma Domus Lauretana de Urbe erecta fuit in Archiconfraternitatem.

Dat. 11. Maji 1689. An. 13.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Huic Confraternitati concessæ fuerunt Indulgentiæ.

CUM Nos alias Confraternitati sub invocatione SSni Nominis Beatæ Mariæ Virginis in Ecclesia Sancti Stephani de Cacco nuncupar. de Urbe Congregationis Monachorum Silvestrinorum canonicæ (ut asseritur) erectæ ejusque Confratribus, & Confororibus nonnullas Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac penitentiarum relaxationes sub certis modo, & forma tunc expressis, auctoritate Apostolica perpetuo concesserimus, & alias prout in nostris in simili forma Brevis desuper expeditis literis, quarum tenorem præsentibus pro plene, & sufficienter expresso ac ad verbum inserto haberi volumus uberius continetur: Et sicut dilecti filii Officiales, & Confratres dictæ Confraternitatis Nobis nuper exponi fecerunt, ipsi Confraternitatem hujusmodi Archiconfraternitatis titulo decorari plurimum desiderent, Nos dictos Exponentes specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innotadi existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum ha-

Preces Officialium, & Confratrum.

rum serie absolventes, & absolutos fore censentes supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, Confraternitatem prædictam in Archiconfraternitatem cum omnibus, & singulis prærogativis, juribus, honoribus, & præminentis solitis, & consuetis auctoritate præfata tenore præsentium, sine cujusquam præjudicio perpetuo pariter erigimus, & instituimus; ac ipsius Archiconfraternitatis sic erectæ officialibus, & Confratribus præsentibus, & futuris, ut ipsi alias quascumque Confraternitates ejusdem Instituti extra Urbem prædictam ubicumque locorum existentes eidem Archiconfraternitati, servata tamen Constitutionis sel. rec. Clementis PP. VIII. Prædecessoris nostri desuper editæ aggregare, illisque omnes, & singulas Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac penitentiarum relaxationes ipsi Confraternitati, sic in Archiconfraternitatem erectæ a Nobis, ut præfertur, concessas, communicare libere, & licite possint, & valeant, auctoritate, & tenore prædictis iidem perpetuo concedimus, & indulgemus.

Erectio d. Confraternitatis in Archiconfraternitatem cum facultate aggregandi alias Confraternitates, & communicandi Indulgentias.

Clausulæ.

§. 1. Decernentes easdem præsentis literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respectively inviolabiliter observari, sicque in præmissis per quoscumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 2. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinacionibus Apostolicis, & quatenus opus sit supradictæ Confraternitatis, aliisque quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die XI. Maji MDCLXXXIX, Pontificatus nostri anno Decimotertio.

Confirmantur Thesaurarii Provisiones, & Ordinationes, & Taxæ pro Bono Montium Romanæ Curie Regimine.

CXCL.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Motu proprio, &c.

CUM recol. mem. Clemens VIII. prædecessor noster ad tollendas fraudes, quæ in resignationibus Locorum Montium Romanæ Curie ad Cameram Apostolicam, ac etiam Religionibus, Communitates, Domicellos, & alios spectant, a Secretariis dictorum Montium in præjudicium ejusdem Camere aliorumque prædictorum, committebantur, sua Motu proprio Cedula die 15. Maji 1600. publicata certam formam desuper præscripserit, ac plures Ordinationes, Decreta, & mandata etiam pœnalia, in contrasacientes, promulgari jussit, prout in ipsa Motu proprio Cedula latius continetur, ad quam &c. Cumque anno 1608. similis memoriæ Paulus V. pro tollendis præjudiciis, abusibus, difficultatibus, & impedimentis, quæ circa præ-

Dat. 6. Junii 1689. An. 13.

Provisiones Clem. VIII., & Pauli V. pro bono Montium regimine.

Reductio Secretariorum omnium in unum Secretarium a Clem. X. facta.

fatos Montes irreperant, Congregationem super eisdem Montibus cum diversis facultatibus, Privilegiis, & auctoritatibus deputaverit, ac subinde varias provisiones, Ordinationes, & Taxas, quas eadem Congregatio pro recta eorumdem Montium an negotiorum, scripturarumque ab eis dependentium administratione, & gubernio anno 1615. edidit, alia Motus proprii Cedula confirmaverit, ac expresse servari iusserit modo, & forma in eisdem Cedula contentis, ad quas relationem haberi volumus. Cumque anno 1671. omnes dictorum Montium Secretarias in unam a fel. record. Clemente X., etiam sub aliis certis Regulis, & Ordinationibus redactas idem Pontifex Didaco Ursayæ Clerico Policastro, sua vita naturali durante, concesserit in alia Motus proprii Cedula, & Chirographo ab eodem Pontifice Clemente diebus 7., & 17. Septembris anni 1671. subsignatis, ad quæ pariter relationem haberi volumus. Nuper vero die 21. Junii 1688. proximi præteriti idem Didacus Ursaya Officium dictarum Secretariarum in manibus nostris sponte renunciaverit: Nosque Populi nobis commissi utilitati, ac publicæ commoditati omni studio invigilantes, & considerantes unius personæ industriam tanto operi fere imparem esse; quodque si in tali ministerio plures assumerentur, major exinde utilitas publico commercio, & longe major in expediendis negotiis facilitas resultaret, quodque ita quoque indemnitati nostræ Cameræ aptius confuleretur, dum eventiente obitu unius Secretarii, possent alii æque idonei, & informati usque ad novam Successoris deputationem, illius vices supplere, absque ullo publici servitii detrimento. Propterea dictam renunciationem admittentes Officium dictarum Secretariarum in quatuor æquales portiones distincte, & separatim per quatuor personas diversas exercendas, & administrandas diviserimus, & separaverimus modo, & forma, ac ex causis, & rationibus in Motus proprii Cedula manu nostra desuper subsignata plenius contentis, & expressis. Successive autem ad dirimendos abusus multosque casus noviter exortos declarandos injunxerimus Josepho Renato Imperiali Thesaurario nostro, ut provide occurreret, quod Montes præfati, ac Scripturæ, & negotia ab eis dependentia omni debita fidelitate administrarentur, ac respective custodirentur, penamque suo arbitrio in contra facientes irrogaret, eidem ulterius committendo, ut ad removenda gravamina, quæ circa solutionem emolumentorum, ac mercedum tam Secretariis, quam aliis Officialibus eorumdem Montium debitorum congruis provisiones, Taxas, & Ordinationes desuper statueret. Cumque idem Thesaurarius noster, auditis pluribus, de præmissis informatis, matureque perpensis Reformatione dicti Pauli V., atque etiam Chirographis Gregorii XV., Urbani VIII., & Clementis X. super eisdem Montibus diebus 3. Decembris 1622., 13. Januarii 1624., ac 12. Septembris 1671. respectively signatis, necnon etiam Decretis a Congregatione super eisdem Montibus, deputata, occasione plurium casuum particularium emanatis, Bannimentis quoque, aliisque Ordinationibus desuper factis, & editis infrascriptas Provisiones, Ordinationes, & Taxas a Secretariis, & Prosecretariis, Depositariis, Computitis, aliisque Officialibus, & Ministris, necnon etiam eorumdem Montium Proxenetis pariter servandas sub certis penis proinde statuerit, atque decreverit, prædictaque omnia subinde fuerint ab eadem Congregatione Montium sedulo approbata, & confirmata.

§. 1. Nos itaque volentes, ut Ordinationes, & Taxæ, & Provisiones prædictæ manu d. Josephi Renati Thesaurarii nostri sub die 30. April. 1689. firmatæ, ac omnia, & singula in eis contenta,

expressa, & demandata quæcumque tamquam de mandato, & voluntate nostris gesta, suum plenarium fortiter debeant effectum, ac ut ea, cæteraque in eis, ut supra contenta validiora, & firmiora subsistant, omnibusque innotescant, & a cunctis Secretariis, & Prosecretariis, & aliis antedictis nunc, & pro tempore existentibus perpetuo, & inviolabiliter serventur: Motu proprio, & ex certa scientia, deliberataque voluntate nostris, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine de contentis in prædictis Provisionibus, Ordinationibus, & Taxis, ac plenum informati illarumque tenorem de verbo ad verbum præsentibus pro expressis, insertis, & registratis habentes, Provisiones, Ordinationes, & Taxas ipsas, omniaque, & singula in eis contenta, expressa, & demandata quæcumque tenore præsentium confirmamus, & approbamus, ac illis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, omnibus, & singulis tam juris, quam facti, & solemnitatum, quantumvis necessariarum substantialium, & formalium ex dispositione quæcumque Constitutionum Apostolicarum, forsitan requisitarum defectibus, si qui in præmissis intervenerint, motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus omnino supplemus, eisdemque Provisiones, Ordinationes, declarationes, & Taxas respective publicari, & a quibuscumque dictorum Montium tam vacabilium, quam non vacabilium, sive ad Cameram nostram, sive ad Principes, Barones, Communitates, Universitates, Religiones, aut alias quasvis personas quomodolibet spectantium Depositariis, Secretariis, Prosecretariis, Computitis, Procomputitis, Proxenetis, & aliis, ad quos spectat, & in futurum spectare poterit sub penis in eisdem Ordinationibus, & Taxis irrogatis, ac arbitrio dicti, & pro tempore nostri, & Cameræ Apostolicæ Thesaurarii irrogandis, inconcussa, ac inviolabiliter observari, ac in singulis dictorum Depositariarum Banchis, Secretariarumque, & Computistarum, caterorumque prædictorum Domibus impressas in loco publico, quo ab omnibus inspicere, legi, & intelligi possint affixas, retineri mandamus, & ita, & non aliter per eosdem Montium Protectores, & alios quosvis Judices Ordinarios, & extraordinarios, Commissarios, Delegatos, Subdelegatos, ac Curia Causarum Cameræ prædictæ, Sacricque Palatii Apostolici Auditores, necnon Cameram ipsam, illiusque Camerarium, Thesaurarium, Decanum, Clericos, Præsidentes, & S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, & quavis auctoritate fungentes in quacumque instantia, sublata eis quavis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, iudicari, & definiti debere mandamus; irritumque, & inane quidquid super his a quoquam scienter, vel ignoranter contigerit attentari, licet ad id non vocatis, neque auditis quibusvis personis desuper interesse habentibus, sive habere prætendentibus, ac non obstantibus omnibus, & singulis, quæ in eisdem Ordinationibus, & Provisionibus dictum fuit non ob stare, necnon quibusvis prædictorum Montium erectionibus, & institutionibus, ac illorum Collegiorum Statutis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis, minusque regula Cancellariæ nostræ de jure quæsito non tollendo, neque stylis, consuetudinibus, privilegiis, Indultis, facultatibus, Literisque Apostolicis eisdem Protectoribus, etiam Cardinalibus, ac dictis Montibus, eorumque, & cuiuslibet ipsorum Collegiis, & Montibus, Depositariis, cæterisque aliis superius nominatis quibuscumque, etiam Motu proprio, & forsitan consistorialiter sub quibuscumque tenoribus, & formis, etiam in vim contractus, ac cum quibusvis clausulis, & Decretis in genere, vel in specie per quosvis prædecessores nostros, & seu etiam

Divisio Secretariarum in quatuor Secretarios.

Committitur Thesaurario Montium directio.

Thesaurarii Provisiones, Ordinationes, & Taxæ a Congreg. approbantur.

Item confirmantur a Pontifice.

Clausula.

per nos concessis, approbatis, confirmatis, & innovatis, cæterisque contrariis quibuscumque: quibus omnibus, & singulis, etiam si de illis expressa mentio facienda foret, eorum tenores hic pro expressis, & de verbo ad verbum registratis habentes, illis alias in suo robore permanfuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus. Decernentes insuper hujus nostri Motus proprii Cedula solam Signaturam nostram sufficere, abique aita data, illique, & transumptis, seu exemplis ejus, etiam impressis manu alicujus Camerae Apostolicæ Secretarii, & Cancellarii subscriptis, ac sigillo dicti Camerarii, seu Thesaurarii, vel alterius personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, plenam fidem in judicio, & extra, ac ubique Locorum adhiberi, regula quacumque, aliisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Placet Motu proprio B.

Die Lunæ 6. Mensis Junii 1689. suprascripta Cedula Motus proprii per Sanctissimum signata, in plena Camera Apostolica exhibita, & presentata fuit, illaque commissa Illmo, & Rmo D. Laurentio Corsino ejusdem Camerae Clerico, modo SSmo D. N. Clementi Papæ XII. feliciter regnanti.

Deinde die 8. ejusdem mensis, citato desuper Illmo D. Petro Marzia Totto SSmi D. N. Papæ, & ipsius Camerae Procuratore Fiscali Generali, ad relationem supradicti Illmi, & Rmi D. Corsini admissa, & registrata in libro quarto Signaturarum ejusdem SSmi sub folio 165.

Franciscus Antomorus R. C. Secret.

PROEMIO.

La Santità di Nostro Signore Papa Innocenzo XI., che con Paterno affetto, e indefessa attenzione invigila all'indennità de' suoi Sudditi, e al Buon Governo Generale di tutte le cose, avendo inteso, che dopo la Riforma della san. mem. di Paolo V. fatta sopra la materia de' Monti, e pubblicata li 4. Aprile 1615. dal Card. Serra, all'ora Pro Tesoriere Generale, e dopo altre Costituzioni, ed Ordini in diversi tempi emanati, siano nati degl' Abusi in grave danno, e pregiudizio de' Montisti, e di altre Persone interessate in detti, ha però ordinato provvedersi, che nel pagamento dell' emolumenti, e mercedi dovute alli Segretarij, ed altri Officiali di essi nessuno sia gravato, e che in oltre si rimedi a molte cose, alle quali non vien provvisto dalla d. Riforma, e Costituzioni, e avendo dato il carico di tutto questo negozio a Monsig. Illmo, e Rmo Giuseppe Renato Imperiale Tesoriere Generale, con l'approvazione della Congregazione deputata sopra li Monti, dopo essere stati dal medemo Monsignor Tesoriere chiamati, e sentiti alcuni Segretarij, ed altre persone informate, considerata la detta Riforma di Paolo V., ed il Chirografo di Gregorio XV. in data delli 3. Dicembre 1622., il Chirografo di Urbano VIII. delli 13. Gennaio 1624., il Chirografo di Clemente X. in data delli 12. Settembre 1671. inserito nell' Istromento della Segreteria Generale de' Monti, rogato, per gl'atti dell' Antomoro Segretario, e Cancelliere della Rev. Camera a di 15. di detto mese, li Decreti della medesima Congregazione fatti in contingenza de' casi particolari, e altri ordini, e Bandi pubblicati sopra tal materia, e dopo di essere state trattate, e discusse tutte le cose maturamente in alcune Congregazioni particolari tenute specialiter per detto effetto si sono fatti, stabiliti, e conclusi gl' Ordini, Provvisioni, e Tasse, che seguono, quali essendo stati approvati dalla Congregazione de' Monti, si dovranno osservare in avvenire inviolabilmente

dalli Segretarij, Pro-Segretarij, Computisti, ed altri Officiali, Ministri, e Sensali di tutti li Monti di Roma sotto l'infrafcritte pene.

C A P. I.

E prima per rimediare, e schivare tutti gl' errori, che potrebbero seguire, e commettersi, se in caso di morte delli Montisti, in persona de' quali cantano di luoghi de' Monti, e sono spedite le Patenti, non si rinovassero dette Patenti, si stabilisce, decreta, ed ordina, che succedendo detti casi di morte, gl' Eredi, e Successori del Defonto siano tenuti, ed obbligati omninamente rinovare le dette Patenti, e che a tale obbligo siano sottoposti tutti, e singoli Eredi, di modo, che venendo a notizia de' Segretarij la morte di qualche Montista, e non essendosi dall' Erede fatta la traslazione de' Monti Ereditarij, sia lecito a medemi con la giustificazione della morte impedirgli l'esazione de' frutti; si dichiara però, che per la remozione di tal impedimento, non possono pretendere cosa alcuna, nè meno il giulio dell'ordine, e in caso, che li Depositarj pagassero, non ostante tal impedimento, siano tenuti soddisfare del proprio a Segretarij tutti quelli emolumenti, che dovrebbero conseguire dall'Erede, per la traslazione in conformità della presente Tassa; e li Segretarij, e Pro-Segretarij debbano all'incontro spedirgli le Patenti, e dargliele rinovate, con farsi però prima consegnare copia autentica delli Testamenti, e Deposizioni fatte dalli Defonti, e avuta diligente, ed esquisita considerazione alli detti Testamenti, e Disposizioni, e a tutte le condizioni, e vincoli apposti in essi, e non essendovi testamento, ne Disposizione alcuna alle fedi, e scritture, che da' detti Eredi per verificare, e giustificare le loro successioni, se gli presenteranno. Con avvertire anco, che siano sufficienti, ciò s'intenda mentre non preceda Decreto di Giudice competente di Roma, ma essendovi Decreto di Giudice, si eseguiscono li detti Decreti, e li mandati, ed Ordini, che per vigore di essi forse si spediranno, con avvertire però, che non essendo detti mandati, ed Ordini di Monsignor Tesoriere Generale pro tempore, abbiano l'Exequatur del medemo Monsignor Tesoriere, nè in materia de' luoghi de' Monti, potranno li Segretarij, o Pro-Segretarij dare esecuzione a' mandati di qualsivoglia altro Giudice, senza l'Exequatur sudetto di Monsignor Tesoriere, e in dette Patenti rinovate debbano li Segretarij, e Pro-Segretarij sudetti mettere, ed inserire, prima per extensum tutti li vincoli e condizioni, che si troveranno essere nelle Patenti spedite in testa del morto, e poi fare anco menzione degl' altri, che faranno nelli Testamenti, Disposizioni, Decreti, e mandati sudetti, secondo il loro tenore, e ricevute, che averanno le giustificazioni necessarie, dovranno spedirgli le Patenti in termine di giorni quindici, sotto l'infrafcritte pene.

C A P. II.

Per la quale rinovazione, facendosi a favore de' figliuoli, Nipoti, ed altri discendenti per retta linea del Defonto; si statuisce, decreta, ed ordina, che non debba far pagare, nè riscuotere cosa alcuna, nè per il giulio de' sensali, nè per il giulio del Collegio, nè per il giulio del Regentato, nè per li Computisti, o Procomputisti, nè meno per il giulio applicato all'Archiconfraternità della Pietà de' Carcerati, nè li due giulj dell'abbondanza, nè li quattro giulj della menfa di Policastro rispetto al Monte Fede. E quanto alli Segretarij, e Pro-Segretarij possono pigliare per qualsivoglia Patente un giulio per la carta, laccio, cera, e cassetta con proibirfegli espressamente, che senza la sudetta cassetta non possono

che si rinovino le Patenti in caso di morte, e ciò devono osservare li Segretarij a tal' effetto.

Tassa degl' Emolumenti di d. Rinovazioni nelli Figliuoli, ed altri discendenti per retta linea.

consegnate le Patenti, e consegnandosi non siano obbligati li Montisti pagare il detto giulio, e siano ancor sottoposti ad altre pene ad arbitrio di Monsignor Tesoriere, ed oltre il sudetto giulio non possono avere, riscuotere, nè pigliare per le loro mercedi più dell' infrafcritte somme.

Sino a tre luoghi inclusive tre giulj.

Sino a sei luoghi inclusive quattro giulj.

Sino a dieci luoghi inclusive sei giulj.

Per dieci luoghi, fino a venti inclusive otto giulj.

Per dieci luoghi fino a venti inclusive otto giulj.

Da venti fino a qualsivoglia somma, e quantità de' Luoghi un scudo, e non più.

Nè questa Tassa possa in alcun modo alterarsi, o accrescersi sotto pretesto, che li luoghi de' Monti siano parte vincolati e parte liberi, ovvero soggetti a diversi vincoli; ma li Segretarij e Prosegretarij debbano fare un conto solo per ogni specie di Monte.

Dichiarandosi, che la sudetta Tassa devasi inviolabilmente osservare nelle traslazioni, che si fanno negli Figliuoli o altri Descendenti per retta linea per causa legittima di legato, o per qualsivoglia altro titolo, ancorchè particolare, e ancora nelle rinnovazioni in virtù di donazione, o altro titolo singolare per contratto anco *inter vivos*, purchè l'effetto di esso sia conferito doppo la morte del Padre, o di altro ascendente.

E rispetto alle Doti, quando l'assegna si faccia dal Padre alle Figliuole, dovrà parimente eseguirsi solamente la sudetta Tassa, purchè la traslazione non si faccia in persona del Marito, nel qual caso potranno esigere la Tassa, come se fequisse a favore di Estraneo, e come si dispone nel *Capitolo V.*

Similmente si dichiara, che dovendosi fare rinnovazione a favore de' Figliuoli, ed altri descendenti per retta linea, come sopra, se li detti Figliuoli, o altri descendenti saranno più persone, li Segretarij, o Pro-Segretarij senza loro richiesta non possano spedire, che una sol Patente a favore di tutti.

Inoltre si dichiara, che rimanendo li Monti per disposizione del Testatore sotto nome dell' istesso Testatore, o facendosi la traslazione, o rinnovazione a favore, o sotto nome di Primogenitura, e non di Figliuolo Primogenito specialmente) ovvero sotto nome di Eredità, fideicommissio, o altro nome perpetuo, benchè li Successori fossero figli, o altri Descendenti, in questi casi li Segretarij potranno esigere intieramente alla ragione delle traslazioni, e rinnovazioni de' li Estranei, come si dispone al *Capitolo V.*

C A P. III.

Tassa per le rinnovazioni negli Antecedenti, e ne' Trasversali in primo grado.

E non essendo li Eredi descendenti per retta linea, ma Madre, e Padre, o altri ascendenti di qualsivoglia grado, ovvero trasversali di primo grado, cioè Fratelli, o Sorelle, ancorchè uterini, ovvero *Ex latere Patris*, concede, che li detti Segretarij, o Pro-Segretarij possino nelli sudetti casi pigliare e riscuotere per la loro porzione il doppio della sopradetta Tassa, come sopra stabilita nelle rinnovazioni ne' Descendenti, e inoltre il giulio per l'Archiconfraternità della Pietà de' Carcerati, e li due giulj dell' abbondanza per ciaschedun luogo.

E perchè puol succedere, che essendo stati trasferiti li Luoghi de' Monti in un Descendente erede gravato, per la morte del quale devessi fare la rinnovazione in un Figliuolo del Defonto, chiamato al fideicommissio paterno, si dichiara, che in questi, ed altri casi simili per riguardare la Tassa dovuta per la traslazione, si attenda il grado dell' ultimo Defonto, dalla persona del quale li luoghi di Monti devono trasferirsi,

C A P. IV.

E tutto ciò s'intenda, quando nelle Patenti, o vecchie, o da rinnovarsi non vi siano vincoli nè condizioni di forte alcuna, ma essendo, e dovendosi far menzione di essi, si concede, che li detti Segretarij, e Pro-Segretarij possino pigliare, e riscuotere un giulio di più solamente per ciascheduna Parente, per ragione del vincolo, nè possono prendere di vantaggio, ancorchè fossero più vincoli, e la Patente contenesse qualsivoglia quantità di Monti, osservando sempre nel resto le sudette Tasse, nel modo, che si è detto di sopra, e senza, che si possino moltiplicare in conto, nè modo, nè maniera alcuna.

C A P. V.

E se gl' Eredi saranno oltre il primo grado de' trasversali, ovvero estranei potranno li Segretarij, e Pro-Segretarij de' Monti, tanto Camerali, quanto Comunità, e di Religione esigere secondo la Tassa a ragione delle rassegne, delle quali si parla nel *Cap. V.*, eccetto però il giulio detto de' Senfali.

E trattandosi de' Monti Baronali, dovrà osservarsi la Tassa di sopra stabilita nel *Cap. III.* dell' Ascendenti, e Trasversali di primo grado.

C A P. VI.

E le sudette Tasse, e Regole fatte nelli casi delle successioni, dovranno inviolabilmente ancora osservarsi nelle traslazioni da farsi per causa di legati, di modo tale, che ne' legati similmente si osservi la persona del Testatore, cioè se sia Ascendente, o Descendente, o Trasversale, o Estraneo, e in tutto, e per tutto, come si è detto di sopra.

Dichiarandosi, che nelli legati che si faranno sopra specie certa de' Monti, o vero de' luoghi de' Monti in genere, ma da Testatore, che abbia una sola specie de' Monti, li Segretarij, o Prosegretarij non potranno esigere, che una sola traslazione direttamente dalla persona del Testatore, in quella del Legatario, ma se si tratterà di legato fatto de' Luoghi de' Monti in genere, ed il Testatore averà diverse specie de' Monti, cioè di diversa erezione, benchè siano dell' istesso valore, in tal caso doveranno farsi, ed eseguirsi l' emolumenti per due traslazioni, cioè la prima da farsi in persona dell' Erede, e la seconda dall' Erede nella persona del Legatario.

C A P. VII.

Si dichiara, che morendo alcuno, che avesse Luoghi de' Monti in persona d'altri a sua disposizione, e che quelli in persona, de' quali fossero detti Luoghi, o per testamento, o in qualsivoglia altro modo, gli succedessero, o restassero Eredi, in tal caso li detti Eredi, e successori per esser la detta riserva svanita, non siano obbligati, nè tenuti, nè possino essere astretti a rinnovare dette Patenti, ma gli bastino, e suffraghino in detto modo, e li Luoghi restino, e corino in persona loro liberamente, e senza riserva alcuna, mentre però li Defonti Reservatarij di detta disposizione, non abbiano fatto testamento, o in quella abbiano sottoposti li detti Luoghi a vincoli, o fideicommissi, o altre disposizioni, nel qual caso, acciòchè li detti Segretarij, o Pro-Segretarij, ed altri possino sempre avere notizia di detti vincoli, o fideicommissi, e disposizioni basterà, che facciano menzione di quelli a tergo delle dette Patenti, ed in margine del Libro, dove saranno registrate, e per detta nota, ed attergazione non possino pigliare, nè riscuotere nelli casi sudetti più delle infrafcritte somme rispettivamente, cioè ne' casi de' Descendenti possino

Tassa per le Patenti Vincolate.

Tassa di rinnovazione ne' trasversali oltre il primo grado, ed in tutti gl' estranei.

Tassa di rinnovazione per causa di legato.

Dichiarazione intorno alle dette rinnovazioni.

li detti Segretarii riscuotere la medema tassa detta di sopra nelle rinovazioni de' Descendenti, e ne' casi di Ascendenti trasversali di qualsivoglia grado, o vero estranei il doppio della sudetta Tassa.

C A P. VIII.

Tassa per le fedi, che si danno a Montisti.

Inoltre occorrendo, che alcun Montista *pro tempore*, tanto dei Monti spettanti alla Camera Apostolica, alle Comunità, Duchi, Baroni, o altre persone particolari per qualche suo interesse domandasse, e facesse istanza di aver fede delli Luoghi de' Monti, che averà alla giornata, si ordina, e comanda, che li Segretarij, o Pro-Segretarij ciascheduno delli sudetti Monti siano tenuti, ed obbligati dargli la detta fede sottoscritta da essi per *extensum* nel modo, e forma, e con le condizioni, che si troveranno espresse nelle Patenti, e loro Registro in tutto, e per tutto, e per detta fede essendo li Monti liberi, e d'una istessa specie, e qualità, non possino li Segretarij, o Pro-Segretarij sudetti sotto le pene, che si esprimeranno più a basso domandare, pigliare, e riscuotere più di due giulj, ed essendo partite diverse, o dell' istesso, o d'altri Monti differenti, e per questo bisognando far fedi distinte, non possino pigliare più d'un giulio simile per qualsivoglia altra contenessero, ed abbracciasse più, e più Luoghi per ciascheduna di esse, ed essendo li Luoghi, de' quali si darà fede vincolati, non possino li medemi Segretarij, o Pro-Segretarij pigliare, nè riscuotere più di tre giulj per qualunque fede, che daranno sottoscritta da loro, come sopra, *etiam*, che la Scrittura fosse eccessiva, e lunghissima, e contenessero più vincoli, e Luoghi espressi nella sudetta fede, o fedi ascendessero a qualsivoglia somma, quantà come s'è detto di sopra, ed essendo partite diverse vincolate, e per questo bisognando far fedi distinte, non possino esigere più d'un giulio per partita e fede, come s'è disposto delli Luoghi de' Monti liberi, non dovendosi (essendo diverse fedi) considerer differenza tra Luoghi de' Monti liberi, e vincolati.

C A P. IX.

Che dd. Fedi si diano a chi le vorrà, e loro emolumento.

E perchè anco puole facilmente accadere, che li Creditori, o vero Parenti d'alcun Montista, o altre Persone particolari per qualche loro fine, e rispetto abbiano di bisogno d'aver fede delli Luoghi de' Monti, che tiene, e possiede il Montista, con il quale hanno interesse, e che però facciano istanza d'aver detta fede, s'ordina, e comanda, che anche in questo caso siano li detti Segretarij, o Pro-Segretarij tenuti, ed obbligati dar la detta fede a chi la domanderà per *extensum*, e con le condizioni, e nel modo, e forma, che si è ordinato di sopra, e per la detta fede, non possino li Segretarij pigliare, ricevere, e riscuotere più di tre giulj indistintamente per ogni Monte, ogni volta, che sia una partita sola, ed essendo più partite, possino esigere un giulio di più per ogni partita, e ciò s'intenda, ancorchè li Luoghi fossero vincolati, e le fedi contenessero più, e diversi Luoghi, e la Scrittura fosse eccessiva fuor di modo, come s'è detto di sopra.

C A P. X.

Tassa per gl' obblighi, e cassazione de' medemi di *nihil transeat*; Inibizione, ed altro.

E per togliere via, e provvedere tutti gl' ostacoli, ed impedimenti, che potrebbero nascere in evento, che alcun Montista, o Creditore di detti Monti volesse per qualche rispetto, e per qualsivoglia causa obbligare, ed ipotecare li suoi Luoghi a favore de' Creditori, o altre Persone in qualsivoglia modo, o vero sottoporli a vincoli e condizioni, s'ordina, comanda, che li Segretarij, o Pro-Segretarij, havuto prima diligente, ed esquisita considerazione in veder se li Luoghi,

che si vogliono obbligare siano liberi, e capaci d'obblighi, e vincoli, o altre condizioni, e ritrovati tali, si debbano alla presenza de' Testimonj conforme al solito, rogare di detti obblighi, ipoteche, o supposizioni, con fare anco nota di quelle a tergo delle Patenti, ed in margine del Libro del Registro di esse, e nelli loro Brogliardi, acciò sempre tanto da essi, quanto delli loro successori, se ne possi aver notizia, per schivare tutti gl' errori, che potrebbero dopo commettere, se detti Luoghi si resignassero, e per mercede di detto Rogito, e nota non possino pigliare, nè farsi pagare più dell' infrastrate somma, cioè.

Per un Luogo fino a tre inclusive due giulj.

Per tre Luoghi fino a sei inclusive tre giulj.

Per sei Luoghi fino a dieci inclusive cinque giulj.

Per dieci Luoghi fino a venti inclusive otto giulj.

Per venti Luoghi fino a qualsivoglia somma, e quantità un scudo solamente, e non più.

E la medema Tassa s'oservi nelle cassazioni, ed annullazioni di detti obblighi, di vincoli, ipoteche, cassazioni di Multiplichi, nelle Cassazioni delle riserve dei frutti, nelle Cassazioni dei Fideicommissi per causa di legittima, o Trebellianica, da farsi sempre di consenso espresso di tutti quelli, che avranno interesse, o d'Ordine, e mandato di Giudice competente con l'*Exequatur* di Monsignor Tesoriere Generale *pro tempore*.

Si proibisce però alli Segretarij, e Pro-Segretarij, che non possino esigere cosa alcuna per annotazione d'esecuzione, che con mandati dei Giudici, ed *Exequatur* di Monsig. Tesoriere, o con mandati di Monsig. Tesoriere si facesse sopra dei Luoghi de' Monti, nè per apposizione di *nihil transeat*, Inibizioni, o Sequestri, nè per la Cassazione de' medesimi se saranno temporanei, e limitati, e se li Luoghi de' Monti si venderanno, o trasferiranno doppo spirato il tempo prefisso nelli sudetti *nihil transeat*, o sequestri, ed Inibizioni.

Si dichiara ancora, che li *nihil transeat*, Sequestri, ed Inibizioni, le quali si concedono senza citazione di parte, se in essi non sarà specificato da Monsig. Tesoriere il tempo, s'intendano doverli osservare per un mese solamente, e spirato detto mese non doveranno attendersi.

Si concede alli detti Segretarij, che per apposizione delle riserve de' frutti da farsi a favore di qualsivoglia persona, tanto perpetue, quanto ad tempus, possino esigere a ragione di un giulio per luogo, eccettuato però quando li Reservatarii fosse o semplicemente Tutori, Curatori, Esecutori Testamentarij, o Amministratori di maniera, che la riserva non resti a proprio commodo delli Reservatarij, nel qual caso doverà considerarsi, come semplice vincolo.

Si dichiara però per quello riguarda la detta Riserva de' frutti, che quando quella siegue in vigore di Testamento, o di contratto unitamente, nell' atto della traslazione, o Rassegna, in questo caso non possano pretendere cosa alcuna di più dell' emolumento dovuto per la traslazione, o Rassegna.

C A P. XI.

Si dichiara espressamente, che le sudette Tasse non si possano alterare nè moltiplicare in maniera alcuna, ma s'intendino sempre inclusivamente in tutti li casi sudetti nel modo, che si è espresso, e ordinato nelli Capitoli precedenti nè possino moltiplicarsi li conti nella medesima specie de' Monti, ancorchè le cassazioni si facesse di vincoli diversi.

Che le dette Tasse non possino alterarsi.

C A P. XII.

Produzione, fede, restituzione, e recognizione di Scritture, e loro Emolumento.

E per proveder anco, che li Ministri di detti Monti non siano gravati, così nella produzione, e restituzione di Scritture, e Cedole di sopravvenienze, che appresso detti Segretarij, si producono, come nelle recognizioni di d. Scrittura, o Fedi di Procura, o Bollettini, che danno con attestare, che uno sia Procuratore, e altre cose simili, si è stabilita, e fatta l'infra scritta Tassa, da osservarsi inviolabilmente dalli Segretarij, e Pro-Segretarij di tutti li sudetti Monti.

E prima per produzione de' Testamenti, Codicilli, Fideicommissi, Cedole Bancarie, Cedole di Sopravvenienze, Mandati, ed Ordini di Giudici, e qualsivoglia altre Scritture di qualsivoglia forte, non possono li detti Segretarij, e Pro-Segretarij pigliare, e riscotere cosa alcuna.

Per la restituzione di ciascheduna di dette Scritture con lasciarne copia collazionata, non essendo la copia della Scrittura eccessiva di modo, che non passi due carte, possono li medesimi Segretarij, e Pro-Segretarij per detta copia riscotere due giulj, ed essendo la Scrittura da due carte in su, possono pigliare, e riscotere li detti due giulj, ed un grosso folamente, e non più per ciascheduna di quelle carte, che eccederà il numero di due, e le facciate devono essere secondo la Tassa, e forma stabilita dalla S. M. di Paolo V. nella Riforma de' Tribunali nel §. 20. tit. de Regi-
stris, extractibus, & exemplis, seu copiis.

Per ciascheduna Fede di Procura, o Ordine, o altra attestazione per pagar frutti, o che alcuno sia Erede, e cose simili un giulio, ed essendo la Scrittura più di due carte, possono pigliare, e riscotere un grosso per carta folamente, e non più come si è detto di sopra &c.

Per ricognizione de' Testamenti, Procure, Cedole di Sopravvenienze, ed altre Scritture di qualunque forte, ancorchè fossero Testimonj a riconoscerle, un giulio per ciaschedun pezzo folamente.

Avvertano però, che se saranno Scritture prodotte in una produzione sola, e per l'istessa causa, non possono riscotere per detta ricognizione più di due giulj, ancorchè le Scritture fossero più, e diversi pezzi, e si riconoscessero da più Testamenti.

C A P. XIII.

Avvertimenti a Segretarij nell'ammettere le rassegne in genere ed in specie di Donne, e minori.

Di più per rimediare alle liti, e confusioni, che per li tempi passati sono ben spesso accadute per colpa, e negligenza d'alcuni Segretarij, che hanno ammesse le rassegne de' Monti senza veder le Patenti, e senza aggiustare, e accomodare li Registri, e Scritture, e attendere, e considerare, se li luoghi si potevano rassegnare, o no; si ordina, e comanda espressamente, che per l'avvenire tutti li Segretarij, e Pro-Segretarij sudetti nell'atto delle rassegne da farsi, siano tenuti, e obbligati, prima di accettare le rassegne, farsi mostrare, e vedere le Patenti spedite, per le quali costi, e apparisca il credito di quel tale, che vorrà rassegnare, e avvertire con diligenza, che li luoghi de' Monti da venderli, e rassegnarli in qualunque modo, si possono rassegnare liberamente, e li rassegnanti, o siano Principali, o Procuratori abbino tutti li requisiti necessarj, ed essendo li luoghi riservati alla disposizione di alcuno, ovvero obbligati per qualche evizione, o per dote, o per altro, non possono li detti Segretarij, e Pro-Segretarij ammettere, ricevere, o rogarli di dette rassegne in conto, modo, o maniera alcuna sotto qualsivoglia pretesto, colore, e causa, se prima non averanno il consenso del Reservatario di detta disposizione, essendo li luoghi affetti della disposizione d'alcuno, e nel

resto se non averanno il consenso di tutte le parti interessate in qualunque modo, ovvero Mandato, ed ordine sufficiente di Giudice competente con l'Exequatur di Monsignor Tesoriere, ovvero con Mandato del medesimo Monsignor Tesoriere.

Nè possono li Segretarij, e Pro-Segretarij ammettere rassegna libera di luoghi soggetti alla Clausula *Dummodo Possessio &c.*, o d'altro vincolo, che avessero senza Mandato di Monsignor Tesoriere, o di altro Giudice competente con l'Exequatur del medesimo Monsignor Tesoriere.

Si ordina ancora espressamente a Segretarij, e Pro-Segretarij, che non possano da se stessi ammettere, o ricevere rassegne, o attergazione di luoghi de' Monti, spettante a Donne, o Minori, se non per quei luoghi de' Monti, che le Donne, o Minori avessero comprati con loro propri denari, costandone dalli Rogiti delle rassegne fatte a loro favore, ma per altri luoghi de' Monti, che avessero le Donne, o Minori, non possano ammettere loro rassegne, ne disposizione alcuna, se non con legittimo Mandato di Procura fatto con le solennità necessarie, ovvero con Mandato di Monsig. Tesoriere, o d'altri Giudici Ordinarj con l'Exequatur del medesimo Monsig. Tesoriere.

C A P. XIV.

In ciascheduno di detti casi vendendosi tutti li luoghi contenuti nelle Patenti di rassegnarsi come sopra, li detti Segretarij, e Pro-Segretarij debbano tenerle appresso di loro, e custodirle in una filza, quale si ordina, e comanda, che per detto effetto debbano continuamente tenere, e non rassegnandosi tutti i luoghi debbano notare a tergo delle medesime Patenti, o in piedi esse il numero delli luoghi rassegnati, con il giorno della rassegna, per evitare tutti gli errori, che nelle susseguenti rassegne si potrebbero commettere, e detta nota si facci anche nel Brogliardo, e nel libro del Registro in margine della Patente, li luoghi della quale si rassegnarono, con fare anche menzione delli consensi, Ordini, e Mandati sudetti, caso che v'intervenghino, e tutte le sudette diligenze siano anche tenuti fare, ed eseguire li Segretarij nell'Estrazioni, ed estinzioni de' Luoghi de' Monti, affinché in tutti li casi le cose vadino, e passino per li suoi ordini, e nel modo, che devono.

Diligenze da osservarsi da Segretarij nelle rassegne, estrazioni, ed estinzioni de' Monti.

C A P. XV.

Nelle vendite de' Monti di qualsivoglia forte tanto Camerali, quanto Baronali, Comunità, e Religione, & altri Monti di Roma, si vacabili, eccettuati il Monte Fede, ed il Monte Novennale, li Segretarij, e Pro-Segretarij effiggano a ragione di giulj nove per ciaschedun luogo, che si rassegna, o vende, cioè,

Due giulj per sua rata.

Un giulio per l'Archiconfraternità de' Carcerati.

Un giulio per il Computista del Monte.

Due giulj dell' Abbondanza.

Il giulio del Regentato.

Il giulio del Collegio.

Il giulio detto de' Sensali.

Et inoltre i Segretarij possono effiggere un giulio per la carta, laccio, carta, e cassetta per ciascheduna Patente, e non per ciaschedun luogo.

In oltre possono effiggere un altro giulio per ciascheduna Patente in caso, che vi sia alcun vincolo.

Nelle Rassegne del Monte Fede.

Detti Segretarij potranno effiggere giulj dodici per ciaschedun luogo.

E sono giulj quattro per sua rata con li Pesi del Computista, ed altri.

Tassa per le rassegne.

Un giulio per la Pietà de' Carcerati.
Due giulj per l'abbondanza, come sopra.
Quattro giulj detti della Mensa di Pollicastro.

E più potranno essigere due giulj per ciascheduna Patente vincolata, ed uno per ciascheduna Patente libera, come sopra.

Nelle Rassegne del Monte Novennale.

Potranno essigere alla ragione di giulj dieci per ciaschedun luogo, cioè.

Giulj tre, e mezzo per sua rata.

Il giulio del Computista.

Li due giulj dell'Abbondanza.

Il giulio de'Sensali.

Il giulio della Pietà de' Carcerati.

Mezzo giulio per il Collegio.

Un giulio del Regentato.

E più potranno essigere due giulj per ciascheduna Patente vincolata, ed uno per ciascheduna Patente libera, come sopra, nè possano essigere cosa alcuna di vantaggio, oltre le sudette Tasse per causa di eccessività di Scrittura, o perchè li vincoli siano molti, o per qualsivoglia altro pretesto.

Nelle rassegne, o vendite, traslazioni, che si fanno in soddisfazione de' Debiti, Legati, Doti, in caso di retrocessione, deliberazione, o altri contratti, ne quali non è intervenuta opera di Sensale, non deve essigersi la Gabella del giulio detto de'Sensali.

C A P. XVI.

Si dichiara, che nelle traslazioni, che si fanno dal Padre nelli Figliuoli in virtù di donazione, per causa di Dote, e per qualsivoglia titolo singolare, ancorchè per contratto *inter vivos*, non possono li Segretarij essigere secondo la Tassa del Capitolo precedente, ma solamente alla ragione, che si è detto *de Patre in Filium* nel Cap. 2., con le dichiarazioni ivi espresse.

Di più in ordine alle Doti, si dichiara, che venendo il caso della rinovazione de' Monti Dotati da farsi a favore della Moglie per la morte del Marito, in tal caso, se li luoghi de' Monti erano stati assegnati al Marito per fondo dotale, la Donna non debba pagare, se non alla ragione di cassazione di vincoli, e secondo la Tassa espressa nel Cap. 10., ed all'incontro se la Dote sarà stata data stimata, li Segretarij potranno essigere intieramente alla ragione detta di sopra nel Cap. antecedente al §. fin., dove si parla delle rassegne, nelle quali si eccettua solamente il giulio del Sensale.

Così ancora si dichiara, che facendosi divisione tra Fratelli de' luoghi de' Monti ereditarij del Padre doppo seguita la rinovazione delle Patenti del Padre nelli medesimi, li Segretarij non possano essigere emolumento alcuno.

Mà se per contratto tra medesimi Fratelli da uno di essi si facesse assegnazione all'altro di porzione maggiore di quella, che gli fosse pervenuta per eredità, in questo caso solamente per quella rata, che si assegna di più della porzione ereditaria, possano essigere intieramente, cioè alla ragione, che si è detta di sopra nel Capit. antecedente, dove si parla delle Rassegne, senza l'intervento del Sensale, e per la porzione ereditaria possano solamente essigere a ragione di cassazioni *de vincolo*, e secondo la Tassa stabilita nel Cap. X.

C A P. XVII.

Occorrendo, che alcun Montista tanto de' Monti vacabili, quanto non vacabili avesse perduto, e smarrito le sue Patenti, e per averle appresso di se ne volesse un duplicato, ovvero

volesse rassegnare li suoi luoghi, o pure perchè gli fossero stati estratti, volesse il prezzo di essi, si ordina, e comanda, che trovandosi di Montista essere Creditore nelli libri del Registro, e liste del Monte, li luoghi del quale, o vorrà rassegnare, o saranno stati estratti, o per li quali farà istanza del Duplicato, se gli debba (cioè volendo lui il Duplicato) dare, espedito per *extensum*, e nel modo, e forma, che si ritrovaranno le Patenti registrate nel libro del Registro, con la sottoscrizione di Monsig. Tesoriere, e del Segretario, e fare in principio delle Patenti in lettere Majuscole *Duplicatum expeditum die tali*, e in detto caso, avendo il sudetto Montista venduto prima alcuno de' luoghi contenuti nelle Patenti, il Duplicato delle quali si domanderà, ovvero essendo alcuno di detti luoghi stato estratto, debbano li detti Segretarij, e Pro-Segretarij farne menzione in piedi, o a tergo di dette Patenti Duplicato, che daranno per poterne aver sempre notizia, e schivare tutti gl'errori, che doppo potrebbero succedere, e volendo il detto Montista rassegnare, se gli debba ammettere la rassegna nel modo però, e con attendere tutte le circostanze espresse di sopra, ed essendo estratto, se gli faccia consegnare il prezzo delli luoghi estratti, secondo l'Estrazioni seguite, e qualità de' luoghi estratti, cioè essendo liberi liberamente, e dovendosi rinvestire per investire nel modo, e forma, e con le condizioni espresse nelle dette Patenti, e loro Registro, e non altrimenti, dando però prima in ciascheduno dell' istesso Montista, o Montisti in conformità, e secondo la forma della Costituzione di Clemente VIII., sicurtà idonea di pagare, e restituire il prezzo de' luoghi da rassegnarsi, o espressi in detto Duplicato, e da consegnarli rispettivamente se sarà estratto ad ogni Mandato, o Ordine, etiam estragiudiziale di Monsig. Tesoriere, o di altro Giudice competente, e tal sicurtà doverà darsi per gl'atti di Giudice competente, con spedirne doppo detta sicurtà Mandato dell'istesso Giudice, con l'*Exequatur* di Monsig. Tesoriere, ovvero detta sicurtà dovrà darsi per gl'atti de' Segretarij di Camera, e con spedirne Mandato del medesimo Monsig. Tesoriere.

C A P. XVIII.

È quanto all'emolumenti di detti Duplicati, si dichiara, ordina, e comanda, che non possono li Segretarij, e Pro-Segretarij sudetti riscuotere, nè pigliare più di due giulj, oltre il giulio della carta, e cassetta per qualsivoglia Patente spedita per Duplicato di tutto punto, ancorchè contenghi qualsivoglia quantità, e numero de' luoghi, e la Scrittura, o per condizione, o vincoli, o altro sia eccessivissima, e in detto caso anco siano tenuti, e obbligati li detti Segretarij, e Pro-Segretarij descrivere, e notare in margine del Registro delle Patenti, il cui Duplicato spediranno, ch'è stato spedito il Duplicato, ovvero li luoghi contenuti nella Patente registrata, sono stati rassegnati, o essendo estratti, che il loro prezzo è stato consegnato non ostante, che non siano state restituite le Patenti originali, e che il tutto è stato fatto, come sopra, acciochè delle cose sudette tanto essi, quanto li suoi successori nel loro carico ne possano aver sempre notizia.

C A P. XIX.

E per provvedere anco, che l'Estrazioni, che si fanno d'alcuni Monti, vadino, e passino con ogni sincerità, e fedeltà, e per dargli qualche festo, e forma, acciochè nessuno sia aggravato in quelle, si statuisce, ordina, e comanda, che per l'avvenire l'Estrazioni, che si averanno da fare,

del prezzo nell'estrazioni

Emolumenti per li dd. Duplicati

Ordini da osservarsi nell'estrazioni, e estinzioni de' Monti, e Tasse, ne sud. casi.

si faccino

Dichiarazione della sud. Tassa.

Ordini circa li duplicati delle Patenti, e circa la restituzione

si facciano sempre, come si costuma al presente d'ordine, e alla presenza di Monsig. Tesoriere Generale *pro tempore*, e che li Sacchetti de' Bollettini, dove sono descritti li nomi de' Montisti restino, e si lascino sempre in potere di Monsig. Tesoriere, o di chi lui ordinarà sigillati con il suo Sigillo, fatto che sarà una volta il Sacchetto, o Buffolo di detti Bollettini, non si possono variare, nè rinovate, sino che non faranno finiti di estrarre tutti li Montisti imbussolati, e in caso d'Estrazioni avvertino i Segretarij per fuggire le confusioni, ed errori, che i Montisti estratti fino in quel tempo creditori del Monte, e non abbino venduto prima, e che l'Estrazioni si stampino, pubblicino, ed affighino, al più lungo tre giorni dopo la sottoscrizione, che si farà dal detto Monsig. Tesoriere Generale, con darne una al Computista, acciò possa accomodare le Liste, e quello ch'è tenuto per ragione del suo Officio, e tenersene appresso di loro tre, o quattro, e quelle custodire in filza con l'altre Scritture per poterne sempre dar conto; ed oltre alle diligenze sudette, quanto alli luoghi vincolati estratti, osservino puntualmente tutte le condizioni, e dichiarazioni apposte, ed espresse nelle Patenti, e avvertino di non dare per se stessi ordine libero per la consegna del prezzo di essi in conto, o maniera alcuna, ma essendo vincolati, li Monti, doveranno esprimere distintamente tutti li vincoli, a quali soggiacciono, e tenghino un Brogliardo, o Libro cartolato, nel qual notino, e registrino per *esistentiam* le quietanze, e cessioni, che faranno li Montisti, secondo il solito, e per la detta quietanza, e cessione, e per Bollettino, o ordine, o fede, che daranno non possono riscuotere, nè pigliare più di un giulio per qualsivoglia luogo estratto, e se il luogo estratto non sarà intiero dovrà pagarsi la rata del giulio alla d. proporzione di un giulio per luogo, e questa dal Montista, che farà la quietanza, e cessione, ed essendo l'ordine de' Monti vincolati, si concede ancora, che possono pretendere un giulio per il vincolo, per ogni ordine, e non più benchè l'ordine contenesse quantità di Monti, e diversi vincoli, e la Scrittura fosse eccessiva, e lunghissima.

Si dichiara, che se fosse seguita la morte del Montista prima dell' Estrazione, o estinzione, e non fosse fatta la traslazione in persona dell' Erede, o Legatario, non doverà darli detto ordine, se prima non sarà pagato l'Emolumento della traslazione; ma seguendo la morte dopo l'Estrazione, o estinzione non possono pretendere emolumento alcuno per causa di detta traslazione.

C A P. XX.

Ordinandosi nel resto espressamente alli Segretarij, o Pro-Segretarij sudetti, che per l'avvenire non possono ricevere, riscuotere, nè pigliare, o domandar mercede, o mancia, regalo, o ricognizione di sorte vertuna dalle parti, che vorranno estrarre, o siano Particolari, o Comunità, o altre persone di qualsivoglia stato, grado, o condizione, nè meno da quelli, che faranno ammessi per l'avvenire in qualche Monte, nè per ricognizione, ne per registratura de' Mandati, o per il fare di detti Bollettini, o Buffola, nè per causa di visura di scritture, nè sotto qualsivoglia pretesto tanto nelli sopradetti, quanto in altri qualsivoglia casi, non ostante tutti gli abusi, e frivole usanze, e consuetudini sin'ora introdotte, e tutte le altre cose, che facessero in qualunque modo in contrario.

C A P. XXI.

Inoltre affinché li Montisti, e altri siano spediti quanto prima, si statuisce, e comanda,

ed ordina, che li detti Segretarij, e Pro-Segretarij debbano dare di tutto punto le Patenti de' Monti, che si rassegnarono, e trasferiranno tra quindici giorni dopo le rassegne, o traslazioni; e si esortano ad esser solleciti, e diligenti, e di lasciarsi trovare a Casa, poichè oltre le pene, che s'esprimeranno da basso, si puniranno rigorosamente, o privaranno ad arbitrio di Monsig. Tesoriere Generale *pro tempore* delle Segretarie, & Officii sudetti.

C A P. XXII.

E conoscendosi chiaramente, che potendo li Segretarij de' Monti vacabili comprar luoghi di Monti sottoposti alla Segretaria, che hanno & esercitano in testa d'altri a loro disposizione possano anco in caso d'infermità, o di morte de' Titolari detti luoghi a loro posta, e senza servare la forma della detta Costituzione di Clemente VIII. variarli, trasferirli d'uno in un altro; e accomodare le rassegne, o traslazioni avanti la malattia di qualche tempo a gusto loro: però per rimediare a questo, si ordina, e comanda, che per l'avvenire i Segretarij, e Pro-Segretarij di detti Monti vacabili, non possono avere, tenere, nè comprare luoghi di Monti vacabili, nè in testa propria, nè di altri, etiam, che fossero Figliuoli, o Parenti, o anco estranei, o in altro modo direttamente, o indirettamente a loro disposizione, o avere interesse ancorchè occulto in detti luoghi in conto, nè in maniera alcuna sotto pena della perdita dell'istessi luoghi, che compreranno, e della privazione di dette Segretarie da applicarsi il prezzo delli sudetti luoghi alla Rev. Camera Apostolica, e un quarto all' Accusatore ed altre pene più gravi, e corporali, ad arbitrio di Monsig. Tesoriere *pro tempore*.

Ed in ordine alli Monti non vacabili, si comanda, ed ordina a' medesimi Segretarij, che non possono comprar luoghi di Monti, nè liberi, nè vincolati della Segretaria, che godono, ed esercitano, o goderanno, ed esercitaranno, nè in persona propria, nè di altri, nè per la comodità de' frutti, e contravenendo li Monti restino acquistati per un quarto all' Accusatore, e per il resto alla Reverend. Camera, e volendo comprar luoghi de' Monti vincolati delle altre Segretarie non amministrare da loro non possono farlo senza licenza *in scriptis* di Monsig. Tesoriere.

C A P. XXIII.

Si proibisce, e comanda espressamente, che per l'avvenire li Segretarij, e Pro-Segretarij di detti Monti non possono, nè per se stessi, nè per mezzo de' loro Ministri, Servitori, o altra interposta persona, ingerirsi, nè intermetterli direttamente, nè indirettamente nelle vendite, compre, e trattati di luoghi di Monte, etiam non sottoposti, nè soggetti alle loro Segretarie, ed ingerendovisi forse sotto nome di Parentela, o pretesto d'Amicizia, o in qualsivoglia altro modo, non possono pigliare, riscuotere, o farsi pagare sensaria di sorte alcuna, nè meno fare a mezzo, o altra partecipazione con sensali, a' quali parimente si proibisce il far a parte, o intendersi in altro modo con dd. Segretarij, e Pro-Segretarij sotto pena di ducento scudi per la prima volta da applicarsi, come si dirà più a basso, e di scudi trecento, e privazione delle Segretarie per la seconda volta, ed altre pene più gravi ad arbitrio di Monsig. Tesoriere Generale *pro tempore*, e quanto alli Sensali, ed altri, che facessero a parte, o s'intendessero con detti Segretarij, o Pro-Segretarij sotto pena di venticinque scudi, e tre tratti di corda, da darlegli in pubblico, per la prima volta, e di cento scudi, e l'esilio per dieci anni da Roma per la seconda volta, ed altre pene maggiori, etiam corporali ad arbitrio, come sopra.

C A P.

Chi non si prenda cos' alcuna da quelli, che vorranno estrarre, o saranno ammessi a qualche Monte.

Spedizione delle Patenti, e diligenza delli Segretarij.

Chi li Segretarij non possono acquistare Monti delle loro Segretarie, ed Ordini circa li luoghi de' Monti vincolati.

Chi non possono li Segretarij far sensarie.

CAP. XXIV.

Che li Segretarj, e Computisti non possino tenere Sostituti senza licenza.

Et affine che le Secretarie, e Computistarie di tutti li Monti siano esercitate, e maneggiate come si conviene, e con ogni diligenza, integrità, e fedeltà dalli propri Segretarj, Computisti, o altre persone intelligenti, e pratiche; d'ordine espresso di Nostro Signore si proibisce, ed espressamente ordina, e comanda, che per l'avvenire li Segretarj, e Computisti di ciascheduno de' detti Monti, non possino sostituire, nè deputare, o surrogare in luogo loro alcuno senza espresa licenza da ottenersi *in scriptis*, e spedirsi *gratis* da Mons. Tesoriere Generale *pro tempore* sotto pena della perdita di dette Secretarie, e Computistarie da incorrersi *ipso facto*, e senza decreto, o atto alcuno giudiziale, o estragiudiziale, ancorchè gli fossero state concesse da Nostro Signore, e dalla Santa Sede Apostolica, ed a vita, etiam per titolo oneroso, ed in qualunque altro modo.

CAP. XXV.

Che siano incompatibili l'Offiz delle Depositarie, Secretarie, e Computistarie.

E perchè la Secretaria, e Computistaria d'un istesso Monte sono Offiz incompatibili, e come tali, acciò le cose vadino con ogni buon ordine, devono esercitarsi, ed ottenersi da persone differenti, però si rinnovano i Decreti, e provvisioni altre volte fatte in qualunque modo circa il suddetto particolare, e si dichiara, e decreta, che li medesimi Offizj, come incompatibili non si possano per l'avvenire ottenere, ed esercitare da un' istessa persona, nè per se, nè per altri, o in alcun altro modo.

CAP. XXVI.

Ordini intorno a Sequestri, inibizioni, ed altre provvisioni.

Et per provvedere, che li Segretarj di detti Monti per l'avvenire abbino notizia, e restino informati delli sequestri, ed inibizioni, che dalli Creditori, o altri interessati si sogliono ben spesso fare sopra li Monti, si stabilisce, ordina, e comanda, che li sequestri, inibizioni, ed altre provvisioni sudette, che alla giornata doveranno eseguirsi sopra de' Monti, oltre le sottoscrizioni del Giudice, che li concederà, debbano anche essere sottoscritti da Mons. Tesoriere Generale *pro tempore* da concedersi, e farsi quanto a detta sottoscrizione *gratis*, e senza pagamento di sorte alcuna, ed in detti sequestri, inibizioni, ed altre cose sudette, si debba anco far menzione, che si rilasciano, e fanno sopra tanti luoghi del tal Monte, spettanti al tale, e l'esecuzione di essi debba farsi in mano delli Segretarj, e Pro-Segretarj *personaliter*, & non domi dimissa copia, per evitare tutti l'inconvenienti, che si eseguissero, altrimenti, potrebbero occorrere, ed eseguendosi li sequestri, inibizioni, ed altre provvisioni sudette, senza la detta sottoscrizione di detto Monsig. Tesoriere Generale, come sopra, e senza espressione de' Luoghi de' Monti, che si vogliono sequestrare, o sopra li quali si fanno l'inibizioni, o provvisioni predette, *domi dimissa copia*, come s'è detto in tutti li casi, ed in ciascheduno di essi li medesimi sequestri, inibizioni, e provvisioni, quanto alli detti Monti, e loro Luoghi siano, e s'intendino, siccome con le presenti si dichiarano nulle, ed invalide, e di niuno valore, e non astringhino, nè sforzino in cosa alcuna li detti Segretarj, e Pro-Segretarj, nè siano tenuti ad obedirli, e metterli in esecuzione, e per quelli non possino, o debbano esser molestati.

Avvertendosi, che per dette opposizioni di *nihil transeat* inibizioni, o sequestri, non si prenda da Segretarj cosa alcuna, come s'è detto sopra nel Cap. X.

CAP. XXVII.

Ordini per li Viatici.

Dovendo li Segretarj, o Pro-Segretarj andare, o mandare fuori delle loro Secretarie a prender

consensi di rassegne, di obblighi, cassazioni, o altro, che potesse occorrere per servizio de' Montisti, non possa esigere sotto pretesto di viatico più di giuli tre per ciascheduna volta, che vanno in casa di particolari, ancorchè detti consensi dovessero prestarsi, e comprendere più qualità, e specie de' Monti.

CAP. XXVIII.

Inoltre per evitare qualsivoglia confusione, ed errore, si ordina, che nelle traslazioni da farsi tanto per occasione di successione, come anche per rassegna, debbano li Segretarj porre nelle Patenti, oltre il proprio nome, e cognome del Montista, il nome del Padre, e della Patria del medesimo.

CAP. XXIX.

Si proibisce espressamente a' Segretarj, e Pro-Segretarj l'ammettere rassegne *pro persona nominanda*, o incerta, ma debbano esprimersi nelle dette rassegne le Persone certe de' Compratori.

CAP. XXX.

E venendo il caso, che qualche Montista fosse moroso nel prendere le spedizioni, e per conseguenza nel pagare le Tasse loro dovute, ne' casi sopra espressi, non possino li Segretarj, o Pro-Segretarj esigere di propria autorità dalli Banchi nelli frutti de' Monti, ma solamente possino fare sequestri.

CAP. XXXI.

Si ordina, e comanda, che tutti li Segretarj, o Pro-Segretarj de' Monti vacabili, e non vacabili, siano tenuti, ed obbligati di ritenere un Libro, dove distintamente notino giorno per giorno tutti gl' emolumenti, che riceveranno, ancorche sia per occasione di fede, d'ordine de' frutti, di viatico, o altra qualsivoglia causa, con individuare la persona, dalla quale ricevono l'emolumento, la causa per la quale esigono la quantità de' Luoghi de' Monti, e la qualità rispetto alle traslazioni della persona, nella quale si fa la traslazione, cioè senza descendente, ascendente, trasversale, o estraneo, e rispetto alle fedi, il numero delle medesime, e se la persona sia Montista, o altro non Montista sotto pena di scudi cinquanta per qualsivoglia partita omessa da applicarsi alla Reverenda Camera, e la quarta parte all' Accusatore, ancorchè fosse interessato, ed altre pene ad arbitrio di Monsignor Tesoriere.

Inoltre, che siano obbligati di far le ricevute a ciascheduno, che le ricercherà delle somme, che esigono.

CAP. XXXII.

Quanto poi a quello tocca alli Computisti, si ordina, e comanda, che debbano esercitare il loro Offizio, e carico con ogni diligenza, fedeltà, ed integrità, e far le liste, e portarle a Monsignor Tesoriere Generale *pro tempore* a tempi debiti, e secondo la forma dell'Editto pubblicato d'ordine della sudetta Congregazione de' Monti sotto la data delli 31. Ottobre dell'anno 1609. quale quanto al sudetto particolare, si innova in tutto, e per tutto, e nel far dette liste avvertino di levare da lista, quelli, che nel precedente bimestre averanno venduto, o rassegnato, e mettervi li Compratori, o altri, che doveranno, conforme la nota, che se gli darà sottoscritta dalli Segretarj, e Pro-Segretarj secondo il solito, qual nota doveranno eseguire puntualmente sotto pena d'esser tenuti del proprio a tutti gl'errori, e danni, che per loro difetto, e mancamento po-

Che si ponga nelle traslazioni, e rassegne il nome proprio, e cognome del Montista, il nome del Padre, e della Patria del medesimo.

Che non s'ammettino rassegne *pro persona nominanda*.

Si proibisce a' Segretarj l'esigenza de' loro Emolumenti di propria autorità, ma che possino far sequestri.

Che debbano retinere un libro dove si notino distintamente gli Emolumenti che riceveranno, e che siano obbligati di farne ricevuta a chi la chiederà.

Diligenza da farsi da Computisti.

teffero succedere, ed inoltre debbano anco tener un libro cartolato, o distinto per Alfabeto, nel quale sia descritto il nome di ciascheduno Montista, e di più siano obligati di tenere un Libro maestro, nel quale ogni uno vi abbia la sua partita, acciò vendendosi si dia debito al debitore, e comprando, credito al Compratore, e così le Scritture vadino raguagliatamente per evitare tutti i disordini, che potrebbero occorrere, tenendosi le Scritture confuse, e quelli, che sin'ora non avessero fatto detti Libri, debbano fra un mese prossimo della pubblicazione di questa averlo fatto, per poterlo mostrare, a chi verrà ordinato, sotto pena di privazione, ed altre arbitrarie, ed in caso di rassegne, o vacanze di dette Computistarie, li detti Libri, e Scritture si debbano consegnare a' Successori, ed in caso d'estinzioni de' Monti debbano lasciarsi in Segreteria de' Monti.

C A P. XXXIII.

Nel resto in conformità di quello è stato anco decretato, risoluto, e stabilito dalla detta Congregazione d'ordine espresso di N. Sig., come sopra si confermano, e rinnovano, con averle espresse, ed inferte di parola in parola la detta Costituzione di Papa Clemente VIII., Paolo V., e tutte l'altre Costituzioni, Provvisioni, e Decreti fatti in qualsivoglia tempo, e sotto qualsivoglia forma di parole, circa le rassegne de' Monti, tanto vacabili, quanto non vacabili, e le diligenze, e modi, che si devono tenere, e servare, e con le quali si devono governare i Segretarij, Pro-Segretarij, ed altri sudetti, in quanto però non siano contrarij, e ripugnino alli presenti Ordini, provvisioni, e Tasse espresse di sopra, come si è detto, ed in quello, che forse ripugnassero, o potessero contrariare, si revocano, annullano, e cassano in tutto, e per tutto.

C A P. XXXIV.

Si ordina, e comanda a tutti li Segretarij, e Pro-Segretarij, Computisti, Procomputisti de' Monti Camerali, Comunità, Religione, Baronali, ed altri Monti di Roma, tanto vacabili, quanto non vacabili, che debbano inviolabilmente osservare la Tassa, ed Ordini, che di sopra si sono stabiliti, dichiarandosi, che quelli Segretarij, Pro-Segretarij, Computisti, e Procomputisti di detti Monti, che in qualsivoglia modo contraverranno, o contrafaranno, e non osserveranno le sudette Provvisioni, Decreti, ed Ordini, nelli quali non è espressa alcuna pena certa, oltre la restituzione delli denari presi malamente, e indebitamente, e tutti li danni, spese, e interessi, che faranno tenuti, ed obligati di rifare, e restituire a tutti quelli, che in qualunque modo patissero per loro causa, e difetto, incorreranno anco per la prima volta nella pena di ducento scudi, e per la seconda di quattrocento, d'applicarsi per due terzi alla Rev. Camera Apostolica, e per un altro terzo alla Parte, che rivelerà, e darà notizia d'alcuno, che contravenighi, che farà tenuto, se così vorrà, segretissimo, e della privazione anche degl'Offizj delle Segretarie, e Computistarie, che avessero, e possedessero, etiam che l'avessero per concessione Apostolica, e in vita, per titolo oneroso, e in qualsivoglia altro modo, ed altre pene, etiam corporali, secondo la qualità de' delitti ad arbitrio di Monsignor Tesoriere Generale *pro tempore*, e li Segretarij, e Computisti Principali faranno tenuti per li loro Giovani, e Ministri, e per li Pro-Segretarij, e Computisti, che con detta licenza eleggessero, e deputassero a tutte le pene sudette, nel modo, che si è espresso di sopra.

Si conferma no tutte l'altre provvisioni.

Che la presente Tassa s'osservi da tutti li Segretarij, e Computisti di Monti di Roma, e pene contro li Tradisfessori.

C A P. XXXV.

Circa poi alli Sensali di detti Monti vacabili, e non vacabili, per rimediare ad ogni abuso, che potesse esser introdotto, si proibisce espressamente alli medemi Sensali, ed altri, che interverranno, e s'ingeriranno in qualunque modo, in compre, o vendite de' Monti, e ricuseranno la sensaria; che per l'avvenire non possino sotto qualsivoglia pretesto, colore, e causa, etiam di donativo, mancia, o remunerazione di fatiche, o altra cosa pigliare, avere, nè riscuotere, se non tre giulj per luogo, tanto se li luoghi saranno liberi, quanto vincolati, dal Venditore del Monte, sotto pena alli Sensali, ed altri sudetti, che contraverranno di scudi cinquanta, e di tre tratti di corda da darfegli in publico per la prima volta, e per la seconda di ducento, e l'esilio da Roma, e suo Distretto, ed altre pene etiam corporali, secondo il demerito, e gravità del delitto ad arbitrio di Monsignor Tesoriere Generale *pro tempore*.

Mercede de' Sensali de' Monti.

C A P. XXXVI.

E per provvedere al comodo del publico si ordina a tutti li Cassieri, e Giovani delle Depositarie, che debbano assistere la mattina, ed il dopo pranzo tre ore continue per ciascheduna volta al pagamento de' frutti de' Monti.

Che la presente Tassa debba tenerli affissa da' Segretarij, Depositarij, e Computisti.

C A P. XXXVII.

Et acciò che le dette Provvisioni, & Ordini siano sempre, e in ogni tempo noti a ciascheduno, si decreta, ed ordina, che li Depositarij, Segretarij, Pro-Segretarij, Computisti, e Pro-Computisti di tutti li sudetti Monti vacabili, e non vacabili, debbano continuamente tenere nel Banco, e luogo del negozio, e nelle loro Cafe rispettivamente affissa publicamente, e in luogo, che possa da ciascheduno comodamente, e a suo piacere esser vista, e letta la copia delli presenti Ordini, e Tassa sotto pena di scudi ducento d'oro d'applicarsi, come sopra.

Che li Depositarij assistano mattina, e sera al pagamento de' frutti de' Monti.

C A P. XXXVIII.

Avvertendo ogn'uno a non contravenire in cosa alcuna, perchè si deputarono anco le persone segrete, che averanno cura d'aver l'occhio, invigilare, e soprastare con ogni diligenza a tutte le sudette cose, si procederà contro di tutti con ogni rigore per le dette pene, e nel modo espresso di sopra, etiam a semplice denuncia del Relatore, e Querelante con il suo giuramento, e con un testimonio degno di fede, ed anco per inquisizione, ed in ogni altro miglior modo, non ostante qualunque cosa, che facesse in contrario.

Che non si contravenge, perchè si procederà irremissibilmente.

Volendo anche, e decretando, che le presenti Provvisioni ed Ordini, affissi e publicati in Banchi, in Campo di Fiore, ed altri luoghi soliti di Roma per un Cursore di N. S., astringhino ciascheduno delli sudetti a chi spetta, o puol spettare per l'avvenire, come se a tutti fossero personalmente intimati. Dato in Roma questo dì 30. Aprile 1689. - Joseph Renuatus Imperialis The. Gen. - Ferdinandus Nuptius Comm. Gen. - Julius Clemens Mathæjus Auditor. - Franciscus Antonius R. C. Apost. Secr. & Cancell.

Decreto per la pubblicazione delle presenti Provvisioni, ed Ordini.

Die 6. Julii 1689. *Supradicta confirmatio Provvisionum, Ordinum, & Taxarum Montium affixa, & publicata fuit ad valvas Curie, & in acie Campi Floræ, & aliis locis solitis, & consuetis Urbis, ut moris est, per me Gregorium Staggium Sanctissimi Domini Nostri Papæ Cursorem.*

Fides publicacionis.

Petrus Cannamellius Curs. Magister.

FINIS TOMI XI.

INDEX